

Proc. 38807/2007 rg

SENT. N° 15086/08

REP. N° 12040/08

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dottor Pierdomenico Santolini, all'udienza del 18/12/2008, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1 co, cpc, nella causa di cui in epigrafe, promossa da

[REDACTED], con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco e Roberto Ambrosini ed elettivamente domiciliati presso il loro in Milano, via Boccaccio 14;

ricorrente

CONTRO

[REDACTED] viale Europa 30, Cusago;

resistente contumace

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

* * *

Con ricorso debitamente notificato a controparte la ricorrente chiamava in giudizio la resistente e dopo aver premesso di averle concesso in locazione per uso commerciale, con contratto del 15/2/2000, tre diverse superfici site rispettivamente al piano terreno ed al piano interrato del centro commerciale sito in **[REDACTED]** nel **[REDACTED]**, lamentava che la conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento della somma di € 10.035,23 riguardante spese condominiali degli anni 2004 e 2005 e che solamente dopo numerosi

solleciti epistolari la medesima aveva provveduto a pagare parzialmente detta somma, rimanendo tuttavia debitrice dell' importo di € 1.500,67.

Alla luce di tali premesse la ricorrente chiedeva quindi che la resistente fosse condannata a pagarle la somma da ultimo indicata, oltre agli interessi ed alle spese di lite.

La resistente non si è costituita tempestivamente in giudizio e deve perciò essere dichiarata contumace.

Nel prosieguo del procedimento il giudice, rilevato che il contratto di locazione e la documentazione epistolare prodotta dalla ricorrente fornivano solamente un probatio semiplena della fondatezza della pretesa di quest'ultima, ha deferito giuramento suppletorio alla legale rappresentante dell' [REDACTED] la quale si è presentata in udienza in data odierna ed ha giurato che la resistente è tuttora debitrice di € 1.500,67 nei confronti della società ricorrente, di cui € 1.434,52 per spese accessorie della locazione relative all'anno 2004 ed € 66,15 relative all'anno 2005.

Ebbene la completa parificazione dell'efficacia probatoria, assoluta e preclusiva, del giuramento decisorio e del giuramento suppletorio, comporta che, una volta prestato il giuramento suppletorio, il giudice é vincolato alle sue risultanze e deve prescindere da ogni altra valutazione (Cass. sez. 2. n. 4632 del 08/08/1979).

Parte resistente, in considerazione degli elementi disponibili e del giuramento di cui sopra, deve essere perciò condannata al pagamento della somma di € 1.500,67 in favore della ricorrente, oltre interessi, come da contratto, e spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- dichiara la contumacia della resistente;
- condanna la resistente [REDACTED] al pagamento della somma di € 1.500,67 in favore della ricorrente [REDACTED] per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi, come da contratto, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.600,00 oltre iva e cassa.

Milano, 18/12/2008

il giudice
dottor Pierdomenico Santolini

